

Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete

Resoconto degli esiti della consultazione pubblica

Dicembre 2021

Premessa

La presente tavola di resoconto sintetizza le principali valutazioni compiute relativamente alle risposte alla consultazione pubblica sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete (di seguito "Disposizioni").

La tavola fornisce riscontro alle richieste di chiarimento e alle osservazioni di carattere non meramente formale.

Si precisa che sono state apportate anche alcune modifiche tecniche rispetto al testo posto in consultazione per tener conto, tra l'altro, del parere reso dalla Banca centrale europea in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo, terzo, quinto e sesto trattino, della decisione del Consiglio 98/415/CE (CON/2021/28).

La consultazione si è chiusa il 30 giugno 2021. Sono pervenute risposte non coperte da riservatezza da parte di NEXI Payments S.p.A., PayDo S.p.A. e SIA S.p.A.

Resoconto

Argomento oggetto di richieste di chiarimento/ osservazioni	Valutazioni
Osservazioni inerenti le definizioni (Art. 1)	Si rammenta che per i termini non specificamente definiti valgono le definizioni già vigenti ai sensi della normativa italiana o europea.
Chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione (Artt. 2 e 20)	Le Disposizioni si applicano ai gestori di sistemi di pagamento, all'ingrosso e al dettaglio, e ai fornitori di infrastrutture o servizi tecnici che supportano il sistema dei pagamenti, anche attraverso l'offerta di servizi a supporto dell'open banking in linea con le previsioni della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD2). Gli specifici requisiti di sorveglianza si applicano secondo criteri di proporzionalità.
Richiesta di dettagli in relazione all'individuazione dei fornitori critici di infrastrutture o servizi tecnici (Art. 20)	La Banca d'Italia esaminerà di volta in volta l'attività svolta dai fornitori al fine di valutarne la criticità, anche sulla base di interlocuzioni bilaterali con gli stessi. Ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, in base all'art. 20, saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri: i) erogazione di infrastruttura o servizi tecnici essenziali per la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati processati per una quota significativa del mercato italiano; ii) importanza dei sistemi di pagamento serviti per il mercato italiano; e/o iii) assenza di fornitori alternativi per l'utenza servita. In punto pratico, saranno condotte, caso per caso, valutazioni quali-quantitative che potranno attenersi: i) all'entità in termini di fatturato delle attività svolte per il sistema dei pagamenti; ii) alla rilevanza sistemica dei servizi tecnici/infrastrutturali offerti, per numero e tipologia di utenti/aderenti serviti (es. prestatori di servizi di pagamento, gestori di sistemi di compensazione e regolamento); iii) alle caratteristiche intrinseche dei servizi offerti, che devono essere specifici per il sistema dei pagamenti; iv) al grado di difficoltà nel reperimento di un nuovo fornitore o di un servizio alternativo, in caso di cessazione del servizio/fornitore. Le valutazioni tengono conto di tutto il quadro normativo applicabile ivi inclusi i controlli eventualmente già svolti dalla Banca d'Italia (ad esempio in materia di

	<p>esternalizzazione) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento.</p> <p>Si chiarisce che i fornitori di infrastrutture o servizi tecnici, laddove <i>non</i> ritenuti critici sulla base delle valutazioni condotte dalla Banca nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, <i>non</i> sono assoggettati a un percorso di sorveglianza e ai relativi obblighi informativi, ma unicamente agli obblighi di notifica dell'attività.</p>
Delucidazioni riguardanti la composizione dei comitati con funzioni consultive nell'ambito dell'assetto organizzativo (Art. 4)	Si chiarisce che i comitati con funzioni consultive sono comunemente intesi quali comitati in cui sono rappresentati gli utenti. La relativa composizione è comunque lasciata alla discrezionalità del gestore o del fornitore, pertanto non è inserita una definizione di comitato con funzioni consultive nell'Art. 1.
Dettagli sui contenuti della Guida operativa allegata alle Disposizioni	<p>Il documento è in corso di elaborazione e sarà pubblicato sul sito web della Banca d'Italia. Esso aggiornerà e sostituirà la Guida operativa dei controlli di sorveglianza previsti dal Provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 18 settembre 2012, cui si rinvia nelle more del citato aggiornamento. La guida fornirà, tra l'altro, dettagli in tema di valutazioni di rischio.</p> <p>Per completezza, si precisa che anche l'allegato contenente misure di continuità operativa è in corso di elaborazione. In attesa della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia, si rinvia alle Linee guida in materia di continuità operativa delle infrastrutture di mercato.</p>
Chiarimenti sulle modalità di notifica di inizio e fine operatività (Artt. 3 e 19)	Nelle more della pubblicazione della guida operativa, le notifiche potranno avvenire in forma libera, con email alla casella di posta elettronica SMP301@bancaditalia.it .
Disponibilità delle traduzioni in inglese	Le traduzioni in inglese saranno rese disponibili sul sito web della Banca d'Italia, sia per le Disposizioni, sia per gli allegati (guida operativa e misure di continuità operativa). Si precisa che fa fede unicamente il testo in italiano.